



# COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI
DEL 22.06.2021	

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **18,45**, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **18/06/2021** prot. **10265**, si è riunito il Consiglio Comunale, **nella sala delle Adunanze**, in seduta **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta la Consigliera **Elisabetta Melis** nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Francesca	X	
2	Melis Elisabetta	X	
3	Perra Mariangela	X	
4	Pinna Saverio	X	
5	Melis Antonio	X	
6	Mudu Gianluca	X	
7	Saddi Antonio	X	
8	Mulliri Martina	X	
9	Corona Maria Paola	X	

		P	A
10	Fogli Ennio	X	
11	Ghironi Elio	X	
12	Pisu Valentina		X
13	Perra Laura	X	
14	Putzu Maria Vincenza	X	
15	Ghironi Sebastiano	X	
16	Contini Gregorio		X
17	Pinna Francesco	X	
	<b>Totali:</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Maria Lucia Chessa**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Risorse Umane E Amministrazione Generale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale per quanto concerne la regolarità Contabile;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI**, quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

**TENUTO CONTO** del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 23-09-2020;

**RICHIAMATO** il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

**RITENUTO** opportuno provvedere ad adeguare lo stesso integrandolo e modificandolo anche in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra e in particolare:

- Nuova classificazione dei rifiuti;
- Tempi e modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche;
- Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

**CONSIDERATI**, altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTI**, inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

**DATO INOLTRE ATTO** del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, N. 15 in data 17-06-2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

**VISTA** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**VISTA** la proposta del Responsabile del Settore I Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di deliberazione;

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**UDITI:**

- Il Presidente che passa la parola alla Sindaca per l'illustrazione della proposta;
- L'esposizione della proposta a cura della Sindaca;
- L'intervento del Consigliere Mudu Gianluca, il quale propone di emendare l'art.17 bis del Regolamento, relativamente all'ultimo capoverso, che testualmente recita: “ *La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici sono definite con apposita delibera della Giunta Comunale*”; con le seguenti integrazioni: “ *La Giunta Comunale, dopo aver definito i criteri e i parametri degli sgravi, informa il Consiglio sulle modalità di applicazione dei benefici, il quale a sua volta potrà esprimere le proprie considerazioni e valutazioni, alle quali la giunta dovrà attenersi*”; Tale integrazione, che per analogia ricalca, con riferimento alle misure sui Ristori, il percorso seguito in Consiglio Regionale, si rende oltremodo necessaria ed indispensabile, in quanto trattasi di regolamento con importanti riflessi all'esterno e il Consiglio Comunale, non può sottrarsi alle proprie prerogative e rilasciare una delega in bianco alla Giunta;

Per l'intervento integrale, si rinvia alla registrazione dei lavori del Consiglio, unitamente al verbale integrale di seduta;

- Gli interventi della Sindaca, del Consigliere Mudu Gianluca, per i quali si rinvia nel dettaglio alla registrazione dei lavori del Consiglio, unitamente al verbale integrale di seduta;

Il Consigliere Sebastiano Ghironi abbandona l'aula per motivi personali;

**UDITI**, altresì:

- Gli interventi dei Consiglieri Melis Antonio e Pinna Saverio per i quali si rinvia nel dettaglio alla registrazione dei lavori del Consiglio, unitamente al verbale integrale di seduta;
- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario per chiarimenti tecnici;
- Il Presidente del Consiglio il quale non essendoci altri interventi, propone di mettere ai voti l'emendamento presentato dal Consigliere Mudu, con il seguente risultato:

Presenti 14

Votanti 13

Voti favorevoli 3 (Mudu Gianluca - Perra Mariangela - Pinna Saverio)

Voti Contrari 10 (Fadda Francesca - Corona Maria Paola – Fogli Ennio – Ghironi Elio – Melis Antonio – Mulliri Martina – Perra Laura – Pinna Francesco – Putzu Maria Vincenza – Saddi Antonio)

Astenuti 1 (Melis Elisabetta) perché lascia al Consiglio la libertà di decidere.

L'emendamento proposto dal Consigliere Mudu, non viene accolto.

Successivamente il Presidente, non essendoci altri interventi e dopo aver acquisito le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Mudu: “ *Riteniamo di votare contro l'approvazione del Regolamento, in quanto viola anche in maniera eccessiva, le prerogative del Consiglio Comunale*”;

Capogruppo di maggioranza Corona M.Paola “ *Il gruppo di maggioranza vota a favore*”,

mette ai voti la proposta di deliberazione, così come presentata dall’ufficio proponente:

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14 (Fadda Francesca – Corona Maria Paola – Fogli Ennio – Ghironi Elio – Melis Antonio – Melis Elisabetta – Mudu Gianluca - Mulliri Martina – Perra Laura- Perra Mariangela – Pinna Francesco – Pinna Saverio - Putzu Maria Vincenza – Saddi Antonio), assenti n. 3 (Contini Gregorio – Ghironi Sebastiano -Pisu Valentina), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Mudu Gianluca - Perra Mariangela – Pinna Saverio),

#### **A maggioranza dei voti validamente espressi**

### **DELIBERA**

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare e integrare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n. 33 del 23-09-2020 in recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- 2) di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021** come previsto dal D.L. 22-03-2021 n. 41 “Sostegni” secondo il quale le modifiche TARI e quindi regolamento sono portate al 30-06-2021;
- 3) di dare mandato al Settore Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione generale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14 (Fadda Francesca – Corona Maria Paola – Fogli Ennio – Ghironi Elio – Melis Antonio – Melis Elisabetta – Mudu Gianluca - Mulliri Martina – Perra Laura- Perra Mariangela – Pinna Francesco – Pinna Saverio - Putzu Maria Vincenza – Saddi Antonio), assenti n. 3 (Contini Gregorio – Ghironi Sebastiano -Pisu Valentina), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Mudu Gianluca - Perra Mariangela – Pinna Saverio)

### **DELIBERA**

stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* per l'anno 2021, di rendere la presente con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI MARACALAGONIS

---

Oggetto proposta di delibera:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:  
MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Maracalagonis, 18.06.2021

IL RESPONSABILE

Enrico OLLOSU

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Maracalagonis, 18.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Enrico OLLOSU



# COMUNE DI MARACALAGONIS

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 22/06/2021

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:  
MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
LA PRESIDENTE  
MELIS ELISABETTA**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
CHESSA MARIA LUCIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*





Comune di Maracalagonis  
*Città Metropolitana di Cagliari*

## REGOLAMENTO

### PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.09.2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n... del .....*

.....	1
Articolo 1 .....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
Articolo 2 .....	4
SOGGETTO ATTIVO .....	4
Articolo 3 .....	4
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	4
Articolo 4 .....	5
SOGGETTI PASSIVI .....	5
Articolo 5 .....	6
BASE IMPONIBILE .....	6
Articolo 5 bis .....	6
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	6
Articolo 6 .....	7
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE .....	7
Articolo 7 .....	8
PIANO ECONIMICO FINANZIARIO .....	8
Articolo 8 .....	9
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....	9
Articolo 9 .....	9
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	9
Articolo 10 .....	10
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	10
Articolo 11 .....	10
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....	10
Articolo 12 .....	11
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	11
Articolo 13 .....	11
<i>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i> .....	11
Articolo 14 .....	12
TARIFFA GIORNALIERA .....	12
Articolo 15 .....	12
ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI .....	12
Articolo 16 .....	13
ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO .....	13
Articolo 17 .....	14
RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	14
Articolo 17 bis .....	14
RIDUZIONE TARI PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE E CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 .....	14
Articolo 18 .....	15
RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO .....	15
Articolo 19 .....	15
ULTERIORI RIDUZIONI .....	15
Articolo 20 .....	15
AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI .....	15
Articolo 21 .....	16

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	16
Articolo 21 bis.....	17
AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	17
Art. 21-ter.....	18
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO .....	18
Articolo 22 .....	18
VERSAMENTI .....	18
articolo 23 .....	19
DICHIARAZIONE .....	19
Articolo 24.....	20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	20
Articolo 25.....	20
OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	20
Articolo 26.....	20
FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	20
Articolo 27 .....	21
ACCERTAMENTO .....	21
Articolo 28.....	21
RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
Articolo 29.....	22
SANZIONI ED INTERESSI.....	22
Articolo 30.....	22
RIMBORSI .....	22
Articolo 31 .....	23
CONTENZIOSO .....	23
Articolo 32 .....	23
NORME DI RINVIO .....	23
Art. 33.....	23
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	23
Articolo 34.....	23
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	23
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>24</b>
Categorie di utenze non domestiche.....	24

## Articolo 1

### *OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE*

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale<sup>1</sup>.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
4. La tassa disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

## Articolo 2

### *SOGGETTO ATTIVO*

1. Il soggetto attivo è il Comune di Maracalagonis.
2. Tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## Articolo 3

### *PRESUPPOSTO IMPOSITIVO*

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

---

<sup>1</sup> Modificato con delibera del C.C. n. del

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

#### Articolo 4

##### *SOGGETTI PASSIVI*

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

## Articolo 5

### *BASE IMPONIBILE*

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22;
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, c.647, L.147/2013.

## Articolo 5 bis<sup>2</sup>

### *CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI*

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

---

<sup>2</sup> Integrato con delibera del C.C. n. del

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

## Articolo 6

### *DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE*

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
3. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.
4. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
8. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992.
9. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, validato dall'Ente Territorialmente Competente, deliberato dal Consiglio Comunale e trasmesso per l'approvazione finale all'Autorità.

## Articolo 7

### *PIANO ECONOMICO FINANZIARIO*

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario, elaborato dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU e integrato dall'Ente Territorialmente Competente. Il documento rappresenta l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il piano economico finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 con relativo allegato A e Appendici.
3. Il piano economico finanziario è composto da:
  - a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
  - b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
  - c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede, entro trenta giorni, a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;
5. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.



## Articolo 8

### *ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA*

1. La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Nella ripartizione dei costi fissi e variabili, è applicata la condizione stabilita dall'art. 3 dell'All. A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura.

## Articolo 9

### *PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO*

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 47, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine previsto dalle disposizioni di legge.

## Articolo 10

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

## Articolo 11

### OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza,
  - *Fino a 50 mq*                      *numero 2 componenti*
  - *Da 51 mq a 100 mq*              *numero 3 componenti*
  - *Da 101 mq a 150 mq*             *numero 4 componenti*
  - *Da 151 mq a 200 mq*            *numero 5 componenti*
  - *Oltre 201 mq*                    - *numero 6 componenti.*
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

## Articolo 12

### *TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## Articolo 13

### *CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.  
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (Es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. La tariffa applicabile è di regola l'unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili, possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Articolo 14

##### *TARIFFA GIORNALIERA*

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
9. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
10. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

#### Articolo 15

##### *ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici.
  - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - h) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## Articolo 16

### *ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO*

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del 15 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARI è dovuta nella misura:
  - del 35 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 3.000 m;
  - del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 500 metri e 3000 m.

Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Abitazioni con un unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche e applicate esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune, riduzione del 20 %;
- b) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %.

Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### *Articolo 17*

##### *RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 20% della parte fissa e variabile della tariffa TARI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composte, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune.
3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.
4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### *Articolo 17 bis<sup>3</sup>*

##### *RIDUZIONE TARI PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE E CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19*

---

<sup>3</sup> Modificato con delibera del C.C. n. del

1. Per la sola annualità 2021 stante il perdurare dello stato di emergenza Covid-19 possono essere previste riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell'anno 2020 non utilizzate e risorse 2021 in corso di definizione e erogazione; La misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di applicazione dei benefici sono definite con apposita Delibera della Giunta Comunale.

#### *Articolo 18*

##### *RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO*

1. Per le utenze domestiche residenti, sono previste riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
  - a. La tariffa può essere ridotta ai nuclei famigliari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, gli anziani e/o disabili pensionati, alle famiglie in difficoltà economiche per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con apposito regolamento per i servizi socio assistenziali. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### *Articolo 19*

##### *ULTERIORI RIDUZIONI*

1. A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
3. Per usufruire del beneficio, il contribuente ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge, al fine di permettere agli Uffici Comunali di effettuare le dovute verifiche.
4. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia<sup>4</sup>.

#### *Articolo 20*

##### *AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI*

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a

---

<sup>4</sup> Modificato con delibera del C.C. n. del

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici	10%
Ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	10%
Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti	30%
Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili.	20%
Fabbri carpenteria metallica e tornitori	30%
Falegnamerie	30%
Marmisti, lapidei, manufatti in cemento	20%
Farmacie	10%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%

Per i locali delle attività produttive, commerciali e dei servizi, non comprese nella tabelle di cui sopra ma per le quali gli utenti dimostrino con modalità di cui allo stesso comma 2 di aver provveduto a proprie spese al conferimento dei rifiuti speciali ai centri di smaltimento autorizzati, si applica all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

## Articolo 21

### *RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE*

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo<sup>5</sup>.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge<sup>6</sup>.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;

<sup>5</sup> Modificato delibera del C.C. n. del

<sup>6</sup> Modificato delibera del C.C. n. del



c) S è la superficie soggetta a TARI<sup>7</sup>.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al gestore/comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale dei rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti urbani da parte della medesima attività.

5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### *Articolo 21 bis<sup>8</sup>*

##### *AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI*

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità

---

<sup>7</sup> Modificato delibera del C.C. n. del

<sup>8</sup> Integrato delibera del C.C. n. del

per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### *Art. 21-ter<sup>9</sup>*

##### *CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO*

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

a) Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.

b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;

La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare al comune/soggetto gestore a mezzo pec la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.

L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico.

La richiesta di cui al comma 5 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.

Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua trova applicazione la disciplina agevolativa vigente.

#### Articolo 22

##### *VERSAMENTI*

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

---

<sup>9</sup> Integrato con delibera del C.C. n. del

2. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215<sup>10</sup>.
3. La TARI è corrisposta in almeno tre rate a scadenza bimestrale. Per il solo anno 2021 il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
  - 1^ rata 31-08-2021
  - 2^ rata 31-10-2021
  - 3^ rata 31-12-2021<sup>11</sup>

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 3, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

4. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR o pec, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

8. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

## articolo 23

### DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 30 giorni dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

5. La dichiarazione deve essere presentata:

---

<sup>10</sup> Modificato delibera del C.C. n. del

<sup>11</sup> Modificato delibera del C.C. n. del

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica tramite mail. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

## Articolo 24

### *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

## Articolo 25

### *OBBLIGHI DI TRASPARENZA*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, il gestore aggiorna i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le scadenze dettate dall'Autorità.

## Articolo 26

### *FUNZIONARIO RESPONSABILE*

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della TARI. Il Funzionario Responsabile esercita i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## Articolo 27

### ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## Articolo 28

### RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici) con riferimento ad ogni annualità, o

diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle somme dovute, in presenza degli specifici requisiti previsti dal regolamento generale delle entrate.<sup>12</sup>

## Articolo 29

### *SANZIONI ED INTERESSI*

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Articolo 30

### *RIMBORSI*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 29, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione

---

<sup>12</sup> Modificato delibera del C.C. n. del

## Articolo 31

### *CONTENZIOSO*

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

## Articolo 32

### *NORME DI RINVIO*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

## Art. 33

### *CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO*

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Articolo 34

### *DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARI.

## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club





# Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

## *Il Revisore Unico* **Parere n°15 del 17 giugno 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di giugno, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore Unico procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/06/2021 avente ad oggetto: **“Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2021: Modifiche/Integrazioni”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

### **Premesso che:**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 23-09-2020, all'articolo 6 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;
- l'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 prevede che: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, è stato modificato ed integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 denominato “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca le disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali sia stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 dispone che “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 prevede che: “...*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 annuncia che: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

#### **Rilevata:**

la necessità dell'Ente di modificare e integrare, in coerenza con la novellata disciplina normativa sopraddetta, il vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera Consiglio Comunale. n. 33 del 23.09.2020.

### **Analizzato:**

il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” allegato alla proposta di delibera oggetto di analisi, con evidenziate in nota le modifiche apportate.

### **Considerato che:**

- il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produrrà effetti dal 1° gennaio 2021;
- per quanto non previsto dal regolamento oggetto di analisi si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Visti:**

- l’allegato regolamento (All. A) “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni
- l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che l’Organo di revisione esprima il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale.

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

### **Esprime**

**Parere favorevole**, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/06/2021 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2021: Modifiche/Integrazioni”.

Il Revisore ricorda all’Ente:


- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della delibera oggetto di analisi;
- di trasmettere telematicamente la deliberazione oggetto di analisi e l’allegato Regolamento (All. A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all’Ente.

**Il Revisore Unico**

f.to dott. Aldo Cadau

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Cadau', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI... REVISORE UNICO' and other illegible details.